

5-6/2018



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Normativa Regolamenti

LEGISLAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 43

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106». GU Serie Generale n.102 del 04-05-2018.

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU Serie Generale n.119 del 24 maggio 2018; in vigore dall' 08 giugno 2018).

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 54

Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (GU Serie Generale n.121 del 26 maggio 2018; in vigore dal 25 giugno 2018).

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63

Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU Serie Generale n.130 del 07 giugno 2018; in vigore dal 22 giugno 2018).

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 71

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti

educativi e collocamento alla pari (GU Serie Generale n.141 del 20- giugno 2018; in vigore dal 05 luglio 2018).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 aprile 2018

Riforma della disciplina della ricerca del sistema elettrico (GU Serie Generale n.119 del 24 maggio 2018).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 marzo 2018, n. 49

Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» (GU Serie Generale n.111 del 15 maggio 2018; in vigore dal 30 maggio 2018).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 marzo 2018

Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016 (GU Serie Generale n.143 del 22 giugno 2018).

DECRETO 3 maggio 2018, n. 59

Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 (GU Serie Generale n.127 del 04 giugno 2018; in vigore dal 19 giugno 2018).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 2018

Approvazione di modifiche dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia (GU Serie Generale n.144 del 23 giugno 2018).

DECRETO 20 dicembre 2017

Modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché modalità di accesso da parte di AIFA ai dati ivi contenuti (GU Serie Generale n.127 del 04 giugno 2018).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 gennaio 2018

Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento

dei servizi per il lavoro (GU Serie Generale n.91 del 19 aprile 2018).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2018

Inserimento dell'Ufficio di statistica dell'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario - ANVUR - nell'ambito del Sistema statistico nazionale (GU Serie Generale n.112 del 16 maggio 2018).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2018, n. 78

Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (GU Serie Generale n.147 del 27 giugno 2018; in vigore dal 12 luglio 2018).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIRETTIVA 24 aprile 2018 n. 3

Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia (GU Serie Generale n.134 del 12 giugno 2018).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2018, n. 76

Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico (GU Serie Generale n.145 del 25 giugno 2018; in vigore dal 24 agosto 2018)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2018

Criteri e modalità per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (GU Serie Generale n.139 del 18 giugno 2018).

Circolari, Comunicati e Direttive

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

ANAC - Consultazione on line del 14 maggio 2018

Bando-tipo n. 3 - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad

€100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ANAC - Consultazione on line del 14 maggio 2018

Linee guida recanti "La disciplina delle clausole sociali".

ANAC DELIBERA 2 maggio 2018

Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» (GU Serie Generale n.120 del 25 maggio 2018).

ANAC DELIBERA 23 maggio 2018 n.462

Linee guida n. 10, recanti «Affidamento del servizio di vigilanza privata» (GU Serie Generale n.138 del 16 giugno 2018).

ANAC Terzo rapporto annuale sul Whistleblowing

ANAC Relazione annuale del 2018

Il Presidente dell'Anac ha presentato al Senato la Relazione sull'attività svolta nel 2017.

ANAC Terzo rapporto quadrimestrale del 2017

ANAC Avvalimento e soccorso istruttorio

Pubblicata una guida ragionata delle massime di precontenzioso.

ANAC Relazioni internazionali – documento

Farnesina, Anac, imprese e società civile presentano esempi virtuosi di legalità e di prevenzione della corruzione alle Nazioni Unite, in occasione della Commissione Crimine.

ANAC Atto di segnalazione n. 3/2018

Inviato a Governo e Parlamento l'atto di segnalazione n. 3 dell'11 aprile 2018.

Protocollo d'intesa tra A.N.AC, IGRUE e ACT

Firmato il 2 maggio 2018 il Protocollo d'intesa tra l'Anac, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE e l'Agenzia per la coesione territoriale finalizzato al rafforzamento del presidio sul corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi relativi alla programmazione UE 2014/2020.

Giurisprudenza

TAR Catanzaro, 29 giugno 2018, n. 1291 - Deve ritenersi

illegittima l'esclusione dalla gara basata sull'assenza della firma digitale in una dichiarazione comunque sottoscritta sul cartaceo, convertito in pdf, e corredata da documento di identità.

La firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto.

Tanto chiarito, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000 e 65, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 82 del 2005.

TAR Napoli, 26.06.2018 n. 4271

I più recenti arresti giurisprudenziali in materia, come ammesso anche dalla ricorrente, depongono nel senso che – anche al di là dei casi in cui ricorra una fattispecie tipizzata dall'art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 (illecito professionale che abbia dato luogo ad una risoluzione o ad altra sanzione giudizialmente "confermata") – residua in capo alla S.A. il potere di operare una valutazione discrezionale sulla gravità dell'illecito, fornendo adeguata motivazione sulla incidenza dell'inadempimento sull'affidabilità del concorrente.

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato (in relazione a fattispecie in cui l'esclusione era stata motivata in base a "mere" negligenze poste in essere dal concorrente in ordine alle quali sussisteva "una situazione di conflittualità e di reciproche contestazioni", ma difettavano gli effetti legali tipici escludenti previsti dall'art. 80) che ha statuito quanto segue: – *"l'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell'art. 80 è meramente esemplificativa, per come è fatto palese sia dalla possibilità della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione <<con mezzi adeguati>>, sia dall'incipit del secondo inciso (<<Tra questi (id est, gravi illeciti professionali) rientrano: [...]>>) che precede l'elencazione; – quest'ultima, oltre ad individuare, a titolo esemplificativo, gravi illeciti professionali rilevanti, ha anche lo scopo di alleggerire l'onere della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione con <<mezzi adeguati>>;[..omissis ..]– né le linee guida né il parere citato [parere 3 novembre 2016, col n. 2286, n.d.r.] (e neanche il successivo, reso da questo Consiglio di Stato il 25 settembre 2017, n. 2042/2017) smentiscono l'interpretazione sopra enunciata, per la quale il pregresso inadempimento rileva a fini escludenti, qualora assurga al rango di <<grave illecito professionale>>, tale da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico, anche se non abbia prodotto gli effetti risolutivi, risarcitori o*

sanzionatori tipizzati. Pertanto, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione della portata di pregressi inadempimenti che non abbiano (o non abbiano ancora) prodotto questi effetti specifici; in tale eventualità, però, i correlati oneri di prova e di motivazione sono ben più rigorosi ed impegnativi rispetto alle ipotesi esemplificate nel testo di legge e nelle linee guida" (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1299 del 2.3.2018 e sent. 3592 dell'11.6.2018; vedasi anche T.A.R. Lazio, sez. III, 8.3.2018 n. 2668, TAR Campania, sez. I, 11.4.2018 n. 2390, Sez. VIII, 5.6.2018, n. 3691 e, 18.6.2018, n. 4015).

Analogamente, le Linee Guida n. 6 dell'Anac, già nel testo precedente l'aggiornamento operato col provvedimento dell'11 ottobre 2017, prevedevano che: a) *«rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) del codice gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento»* (2.1.); b) *«al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente»* (2.1.2.1.); c) *«rilevano, a titolo esemplificativo: 1. quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine: 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione; 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione; 1.3 all'attribuzione dei punteggi»* (2.1.2.2.); d) *«nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli articoli 353, 353-bis e 354 del codice penale.*

Dal quadro normativo si desume che l'illecito professionale deve essere posto in essere dal concorrente e va valutato globalmente con riguardo alla posizione e agli interessi di questo (T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 2668/2018, cit.).

Alla luce di queste premesse, è stato ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara della società ricorrente in quanto la Commissione ha ritenuto di attribuire rilevanza al decreto di rinvio a giudizio emesso da una Procura della Repubblica per fatti non determinati e riconducibili agli illeciti professionali gravi (ex. Art 353 c.p., *Tentativo di influenzare indebitamente il processo*

decisionale della stazione appaltante Comune di Sorrento), tenuto conto che tale situazione è congiunta all'ulteriore rilevante circostanza che la gara di cui trattasi concernente l'affidamento del medesimo servizio a cui si riferisce il decreto di rinvio a giudizio, ed è indetta dalla medesima stazione appaltante.

Se ne desume che l'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione si appunta sui comportamenti univocamente idonei, tali da non richiedere, secondo i principi sopra esposti e ritenuti applicabili alla vicenda in esame, a monte l'accertamento mediante un provvedimento giudiziale definitivo.

Deve ritenersi ragionevole la valutazione compiuta dalla stazione appaltante in ordine all'esistenza, per la nuova gara, di un illecito professionale escludente collegato alle condotte serbate da soggetti appartenenti alle compagini sociali riferite allo svolgimento del medesimo servizio oggetto della gara in questione.

I fatti riferiti, che coinvolgono tra gli altri l'amministratore delegato e il legale rappresentante delle cooperative, sono stati ritenuti idonei a configurare l'ulteriore ipotesi non elencata dall'art. 80 comma 5 d. lgs. 50/2016, in quanto in grado di incidere negativamente sulla integrità e/o affidabilità del concorrente in rapporto allo specifico contratto da affidare.

Nell'economia funzionale della previsione e in assenza di puntuali indici normativi contrari, i comportamenti valutabili in termini di illecito professionale non possono essere ristretti soltanto a quelli posti in essere in occasione della gara de qua, ben potendo invece – come nel caso di specie – essere valutate come sintomatiche della mancanza di integrità e affidabilità anche condotte violative della trasparenza poste in essere con riguardo a identico precedente servizio svolto dalla società cooperativa ricorrente nei confronti del medesimo Comune.

Corte di Cassazione, 11.06.2018 n. 26610

La Corte ha confermato una sentenza che aveva ritenuto responsabile del reato di abuso di ufficio il RUP di una Stazione Appaltante perché, al fine di procurare un indebito vantaggio patrimoniale ad una Ditta, aveva artificiosamente frazionato un appalto (vedasi disciplina ex art. 35 d.lgs. n. 50/2016) avente ad oggetto i lavori di rifacimento del lucernaio di un capannone, suddividendoli in cinque distinti interventi, tre dei quali dell'importo di euro 40.000,00 e due di importo inferiore, così procedendo ad affidamento dei lavori con la procedura del cottimo fiduciario (a suo tempo in vigore), senza procedere neppure alla consultazione di almeno altre ditte.

In particolare, "la macroscopica illegittimità della procedura seguita, secondo le corrette valutazioni dei giudici del merito, denota a chiare lettere l'elemento

soggettivo del dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito (Sez. 6, n. 35859 del 07/05/2008, Pro, Rv. 241210; Sez. 5, n. 3039 del 03/12/2010, Marotta e altri, Rv. 249706) e risulta inequivocabilmente orientata a procurare il vantaggio patrimoniale alla società assegnataria dei lavori, finalità rispetto alla quale non rileva la circostanza che la ditta avesse poi direttamente eseguito buona parte dei lavori e non, come da originaria contestazione, solo una parte mentre la parte restante era stata affidata in subappalto (...). Il dolo, inoltre, prescinde dall'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto (Sez. 3, n. 57914 del 28/09/2017, Di Palma e altri, Rv. 272331).

Come noto, ai fini del perfezionamento del reato di abuso d'ufficio assume rilievo il concreto verificarsi (reale o potenziale) di un ingiusto vantaggio patrimoniale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a se stesso o ad altri, ovvero di un ingiusto danno che quei medesimi atti procurano a terzi (Sez. 6, n. 36020 del 24/05/2011, Rossattini, Rv. 250776).

È, quindi, necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, perché connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia e nel caso comprovato dal favoritismo accordato (...) assicurandole l'appalto, frazionato in cinque ordinativi, e con l'intenzione di arrecarle un vantaggio, evitando la gara".

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 febbraio – 8 giugno 2018, n. 14896 DIFFAMAZIONE AI DANNI DELLA CATEGORIA DEI GEOMETRI ATTRAVERSO COMUNICATO PUBBLICO DI UN SINDACO – Non ricorre quando nel messaggio comunicativo pubblico siano state utilizzate come termine di paragone "figure emblematiche".

La sentenza si è occupata della supposta diffamazione denunciata da un Collegio dei Geometri, che ha lamentato la portata denigratoria e offensiva per la dignità professionale della categoria della diffusione di un comunicato da parte del sindaco di un Comune in cui, in relazione alla modalità di realizzazione di una piazza cittadina, si dichiarava: "la piazza non è stata ideata da uno sprovveduto geometra di campagna, ma da un pool di ben tre architetti professori universitari della facoltà di architettura di Pescara".

La domanda era stata accolta nel primo grado di giudizio (con condanna dei convenuti al pagamento di €5.000,00 a titolo risarcimento danno, oltre alla pubblicazione

della sentenza e rifusione delle spese di lite), ma poi rigettata dalla Corte d'Appello de L'Aquila (sent. 145/2015) sulla base della motivazione che il comunicato si riferiva ad una mera figura emblematica (il "geometra di campagna"), assunta quale termine di comparazione non già per denigrare la categoria, ma per sottolineare che la progettazione architettonica era stata affidata a soggetti qualificati alla realizzazione e non ad un geometra, la cui legge professionale non consente di progettare piazze urbane. E secondo la Corte di Appello anche la qualificazione "di campagna" non poteva considerarsi spregiativa per la categoria, considerato che gran parte delle attività professionali che un geometra può compiere sono legate ad aree e fondi rustici. In detto contesto, la parola "sprovveduto" aveva solo il significato letterale di <privo di competenze necessarie alla progettazione di una piazza>.

Il sindaco, quindi, secondo il giudice di seconde cure «non aveva dato un giudizio negativo della categoria dei geometri ma si era limitata ad affermare che per il progetto della piazza, il quale non poteva essere affidato ad un geometra, erano stati incaricati professionisti qualificati».

La Corte di Cassazione ha confermato in toto la decisione del secondo grado di giudizio, escludendo «qualsiasi valenza lesiva, nei confronti della categoria dei geometri, delle espressioni contenute nella missiva scritta dal sindaco», che si sarebbe «limitato a difendere una scelta di progettazione architettonica fatta dall'amministrazione comunale sottolineando che il progetto della piazza era stato redatto da soggetti tecnicamente qualificati e non da un soggetto ipotetico, individuato in un non meglio precisato geometra di campagna».

Consiglio di Stato - Sezione VI - Ordinanza 10 maggio-11 giugno 2018 n. 3553 – APPALTI PUBBLICI - SUBAPPALTO – LIMITI.

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia Europea la questione relativa alla compatibilità comunitaria dei limiti previsti dall'articolo 118 del Dlgs n. 163 del 2006 in tema di subappalto.

La vicenda controversa riguarda il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. S249 del 24/12/2015 da un'Università per l'indizione di una procedura aperta per «l'affidamento del servizio di pulizia da espletarsi nei locali in uso dell'Università XXX presso la città Universitaria e le sedi esterne», da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 5 anni e per un valore presunto posto a base di gara di Euro 46.300.968,40, al netto dell'IVA.

La questione pregiudiziale posta è se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento

dell'Unione Europea, gli articoli 25 della direttiva 2004/18 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e 71 della direttiva 2014/24 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che non contemplano limitazioni per quanto concerne la quota subappaltatrice e il ribasso da applicare ai subappaltatori, ed altresì il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all'applicazione della normativa nazionale italiana, in materia di appalti pubblici, contenuta nell'articolo 118, commi 2 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto e l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento.

TAR MOLISE N. 00296/2018 Reg.Prov.Coll. Pubblicato il 21/05/2018. ACCESSO AGLI ATTI DELLA PA - Strumento di trasparenza dell'azione amministrativa e non mezzo per surrogare gli strumenti probatori civilistici.

Con la sentenza in esame il TAR Molise si è pronunciato sul ricorso per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti inerente la richiesta di prendere visione e di estrarre copia di tutti gli atti e documenti relativi al credito vantato dal Consorzio YYYY Società Cooperativa Onlus nei confronti della Regione Molise, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso agli atti richiesti e la conseguenziale emanazione dell'ordine di esibizione e rilascio di copia degli atti e documenti richiesti ex art. 116, comma quarto, c.p.a.. La ricorrente espone di aver avviato innanzi al Tribunale civile di Campobasso un procedimento di esecuzione mobiliare di pignoramento presso terzi nei confronti del Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Onlus, proprio debitore per crediti di lavoro in forza della Sentenza n. 187/2015 del medesimo Tribunale.

La Regione, benché regolarmente intimata, non rendeva la prescritta dichiarazione e veniva avviato il procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 c.p.c., nell'ambito del quale il Giudice dell'esecuzione prescriveva alla ricorrente di fornire la quantificazione del credito del debitore esecutato nei confronti della Regione.

Per tale motivo la ricorrente formulava la richiesta di accesso del 5 dicembre 2017 volta appunto ad accertare tale debito regionale, ma la Regione non dava alcun riscontro e la ricorrente impugnava il silenzio rigetto sulla base del seguente motivo.

Violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, comma 1, lett. b), e 24, comma 7, della l. n. 241/1990; violazione dell'art. 97 cost. e dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della p.a. e dell'azione amministrativa;

eccesso di potere per difetto di motivazione; sviamento; perplessità.

Il Collegio ha riconosciuto che anche un atto di carattere privatistico può soggiacere all'art. 22, comma 5, l. 241/1990, se l'istante "invochi (sia pur indirettamente e sostanzialmente) la 'copertura' dell'art. 97 Cost. e i principi di imparzialità e legalità in esso iscritti" (TAR Campania, V sezione, sent. n. 1009/2010).

Tuttavia, l'accesso agli atti si situa, di diritto, nell'ambito di quella serie di strumenti di cui il privato dispone al fine di verificare che l'attività amministrativa sia retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza ex art. 1 L. 241/1990.

L'accesso costituisce, quindi, strumento attraverso cui si fornisce attuazione ai principi costituzionali di buon andamento dell'agire amministrativo, ma pur sempre nell'ottica dei rapporti tra pubblica Amministrazione e privati e non già per surrogare gli strumenti probatori civilistici, come avviene nella fattispecie oggetto di causa, atteso che il diritto d'accesso non può concernere atti e documenti "inerenti ad un rapporto *jure privatorum* intercorrente con altro soggetto privato, di cui si domandi l'accesso allo scopo di preconstituire prova documentale da far valere in sede civilistica al fine di accertare il debito del terzo ex art. 548 c.p.c."

Se si ammettesse l'accesso anche in tali casi potrebbe essere messa in pericolo – secondo il TAR – la stessa parità delle armi tra le parti in giudizio, potendo le parti private contare su un rimedio ulteriore rispetto all'ordinario strumentario probatorio, tra cui l'ordinaria istanza per l'adozione di un ordine di esibizione; si fornirebbe, quindi, ad una delle parti tra cui pende una controversia un obiettivo indebito vantaggio rispetto all'altra per il solo fatto di essere coinvolta un'Amministrazione. D'altra parte la stessa Amministrazione, se fosse chiamata a produrre in giudizio atti inerenti a rapporti con privati con i quali sussistono liti attuali o potenziali al di fuori dell'esercizio dei pubblici poteri, si troverebbe in una posizione di obiettivo svantaggio processuale.

Ciò non comporta secondo il Tribunale la creazione di una nuova categoria di documenti sottratti all'accesso, ma soltanto la riaffermazione del principio per il quale l'accesso costituisce uno strumento di trasparenza dell'azione amministrativa, ma non anche un modo per ottenere vantaggi probatori sul piano processuale al di fuori degli strumenti tipicamente previsti in tal senso.

A diverse conclusioni non si perviene secondo il Giudice di prime cure ove si prenda in esame l'istituto dell'accesso civico, volto a favorire forme diffuse di

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (in ciò differenziandosi dal requisito dell'interesse qualificato che regge l'accesso tradizionale), ma nei confronti specificamente dell'apparato della Pubblica Amministrazione in senso stretto. La Pubblica Amministrazione deve ritenersi destinataria dell'accesso civico generalizzato sia nelle sue attività preparatorie che in quelle provvedimentali finali, ma anche in questo caso per quella che è l'attività sua propria, in quanto diretta alla cura imparziale ed efficiente degli interessi individuati dalla legge.

ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1/2018 - REG.PROV.COLL - Pubblicato il 23/02/2018 – PUBBLICO IMPIEGO – CUMULABILITA' RISARCIMENTO DEL DANNO E INDENNITÀ DOVUTE DA ENTI PUBBLICI. La questione posta all'esame dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato attiene alla valenza del principio della cd. *compensatio lucri cum damno* nella fase di determinazione del danno cagionato dal datore di lavoro pubblico ad un proprio dipendente.

Ed in particolare, se la somma spettante a titolo risarcitorio per lesione della salute conseguente alla esalazione di amianto nei luoghi di lavoro sia cumulabile con l'indennizzo percepito a seguito del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ovvero se tale indennizzo debba essere decurtato dal risarcimento del danno.

La soluzione della questione - ha precisato in via preliminare l'Adunanza Plenaria - non può essere unitaria ma è strettamente correlata alla specificità delle fattispecie concrete.

Dopo un'ampia disamina del contesto giuridico e della fattispecie sottoposta al suo esame l'Adunanza Plenaria ha affermato il seguente principio di diritto relativamente alla questione del cumulo tra risarcimento e indennità dovute da enti pubblici: "la presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario".